

## BONUS BEBE' 2015 AL VIA

La Legge di Stabilità per il 2015 (n. 190 del 23.12.2014) introduce un **bonus a favore dei genitori di bambini nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017**. La disposizione, con la recente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entra ufficialmente in vigore, con lo scopo di incentivare la natalità fornendo ai genitori un assegno che serva, appunto, per contribuire al sostegno delle spese riguardanti il bebè.

Nella tabella seguente cerchiamo di riepilogare, in maniera pratica ma non esaustiva, l'ABC del provvedimento:

<b>A chi spetta e per quanto tempo</b>	<p>E' riconosciuto ai nuclei familiari <b>per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni di vita</b> del bambino o <b>fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo</b> nel nucleo familiare. Per "ingresso nel nucleo" si intende la data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva. L'assegno spetta <b>anche in caso di affidamento preadottivo</b> del minore (l'affidamento preadottivo è quel periodo di convivenza antecedente alla pronuncia definitiva di adozione, in cui un bambino convive con la coppia aspirante alla sua adozione) disposto nel periodo sopraccitato. Se il figlio è stato adottato nel triennio 2015-2017 ma è entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 01.01.2015, l'assegno spetta comunque per un triennio, ma a decorrere dall' 01.01.2015.</p> <p>Ulteriori requisiti del genitore richiedente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea o, in caso di cittadino extracomunitario, il permesso di soggiorno UE;</li> <li>• la residenza in Italia;</li> <li>• la convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune).</li> </ul>
<b>Qual è il limite di reddito per ottenerlo</b>	<p>L'agevolazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, <b>al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 €</b>. Il predetto limite di reddito non è previsto a partire dal quinto figlio in poi.</p>
<b>Come ottenere la certificazione isee</b>	<p>Premesso che è possibile fare una <b>simulazione, senza valore certificativo</b>, direttamente dall'apposita applicazione nel portale INPS (<a href="http://www.inps.it/servizi/isee/simulazione/simulazionecalcolo.asp">http://www.inps.it/servizi/isee/simulazione/simulazionecalcolo.asp</a>), <b>per ottenere la certificazione è opportuno rivolgersi al CAF Cisl, le cui sedi territoriali si possono trovare al seguente link: <a href="http://www.cafcisl.it/sedi.cfm">http://www.cafcisl.it/sedi.cfm</a>, fissando appuntamento.</b></p>
<b>A quanto ammonta</b>	<p>960 € annui (80 € al mese) se il valore dell'ISEE per il nucleo familiare non è superiore a 25.000 € annui; 1.920 € annui (160 € mensili) se il valore dell'ISEE non è superiore a 7.000 € annui. L'assegno non concorre alla formazione del reddito.</p>
<b>Da quando decorre</b>	<p>Dalla data di nascita del figlio o, in caso di adozione o affidamento preadottivo, dall'ingresso nel nucleo familiare. Da questa data è erogato per un massimo di 36 mensilità.</p>

GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

<b>Come richiederlo</b>	<p><b>La domanda va presentata telematicamente all'INPS mediante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il portale dell'INPS, accessibile direttamente dal cittadino (tramite preventiva acquisizione del PIN dispositivo) seguendo il percorso: Servizi per il cittadino &gt; Autenticazione con PIN &gt; Invio domande di prestazione a sostegno del reddito &gt; Assegno di natalità &gt; Bonus bebè;</li> <li>• il Contact Center Integrato ai numeri: 803164 gratuito da rete fissa, 06/164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;</li> <li>• <b>il patronato INAS Cisl, le cui sedi si possono trovare al seguente link: <a href="http://www.inas.it/seleziona-regione.php?stato=Italia">http://www.inas.it/seleziona-regione.php?stato=Italia</a></b></li> </ul> <p>Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile dal sito web, accedendo al proprio profilo (Servizi per il cittadino &gt; Autenticazione con PIN &gt; Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito &gt; Assegno di natalità &gt; Bonus bebè &gt; Consultazione domande &gt; Documenti correlati)</p>
<b>Quando Presentare la domanda</b>	<p><b>Per i nati (o adottati/in affido preadottivo) dal 01.01.2015 al 27.04.2015 entro il 27.07.2015</b> (termine del periodo transitorio), per i nati (o adottati/in affido preadottivo) <b>successivamente a tale arco temporale entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento</b>. La mancata presentazione della domanda entro i predetti termini fa scattare il pagamento del contributo dalla data in cui la stessa è stata trasmessa per via telematica. Le domande possono essere inviate dall'11.05.2015.</p>
<b>Chi paga l'assegno</b>	<p>L'INPS in rate mensili secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda. Se la domanda è presentata entro i 90 giorni, il primo pagamento corrisponde alle mensilità maturate fino a quel momento.</p>
<b>Quando decade</b>	<p>Il pagamento del bonus viene interrotto a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• decesso del figlio;</li> <li>• revoca dell'adozione;</li> <li>• decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale;</li> <li>• affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato domanda</li> <li>• affidamenti del minore a terzi.</li> </ul> <p>L'interruzione avviene anche a seguito di perdita dei requisiti di legge o provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.</p> <p>Il richiedente entro 30 giorni deve comunicare all'INPS il verificarsi di una causa di decadenza. E' importante che la comunicazione sia tempestiva per evitare il generarsi di un pagamento indebito e la successiva azione di recupero da parte dell'INPS.</p>
<b>Quando ripresentare la dichiarazione per l'ISEE</b>	<p><b>Non bisogna ripresentare la domanda per il bonus ogni anno, ma per il secondo e terzo anno sarà sufficiente rinnovare l'ISEE</b> (la cui validità termina il 15 gennaio) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della sua precedente presentazione. Ne consegue che, in caso di mancato aggiornamento dell'ISEE nei termini, il beneficio viene sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione.</p>
<b>Riferimenti normativi</b>	<p>Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2015          Circolare INPS n. 93 dell' 08..05.2015  <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a></p>

GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE